ATLANTE DI DIRITTO COSTITUZIONALE

a cura del Prof. Maurizio Pedrazza Gorlero

DIRITTO COSTITUZIONALE
Grafo CAP.1
di Francesco Zenatti matricola N° VR002035

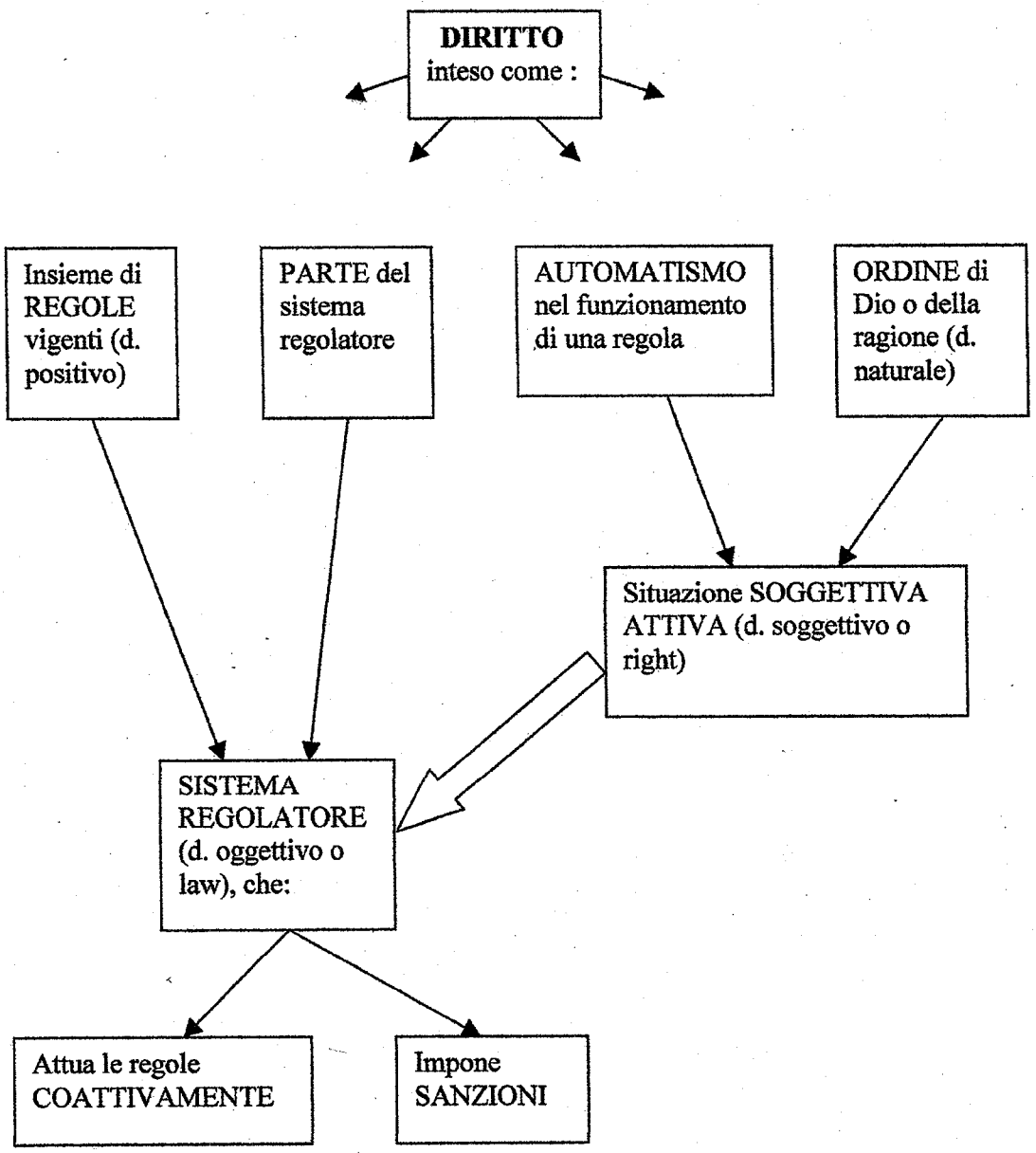

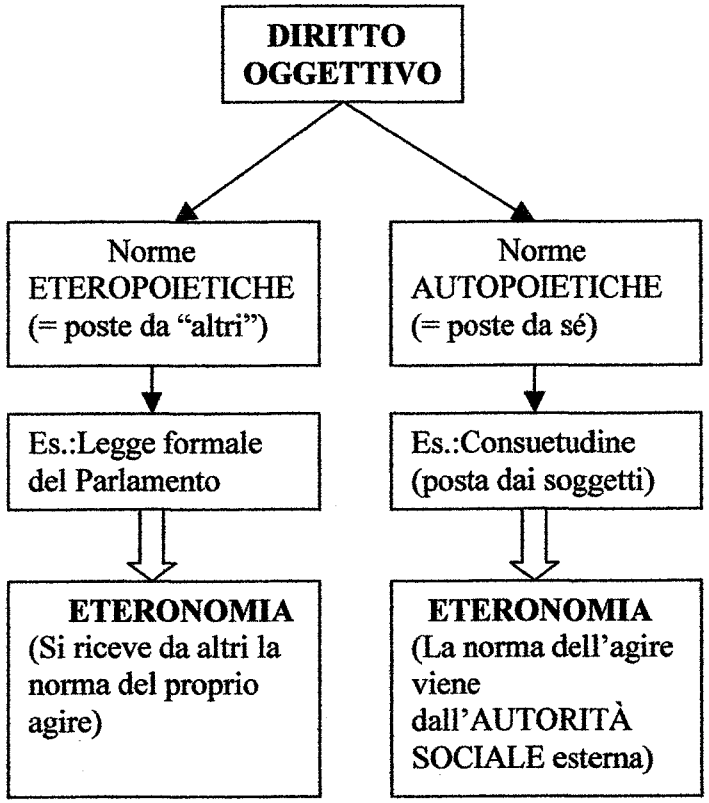
DIRITTO OGGETTIVO
Norme ETEROPOIETICHE (= poste da "altri")
Norme AUTOPOIETICHE (= poste da sé)
Es.:Legge formale del Parlamento
Es.:Consuetudine (posta dai soggetti)
ETERONOMIA (Si riceve da altri la norma del proprio agire)
ETERONOMIA (La norma dell'agire viene dall'AUTORITÀ SOCIALE esterna)

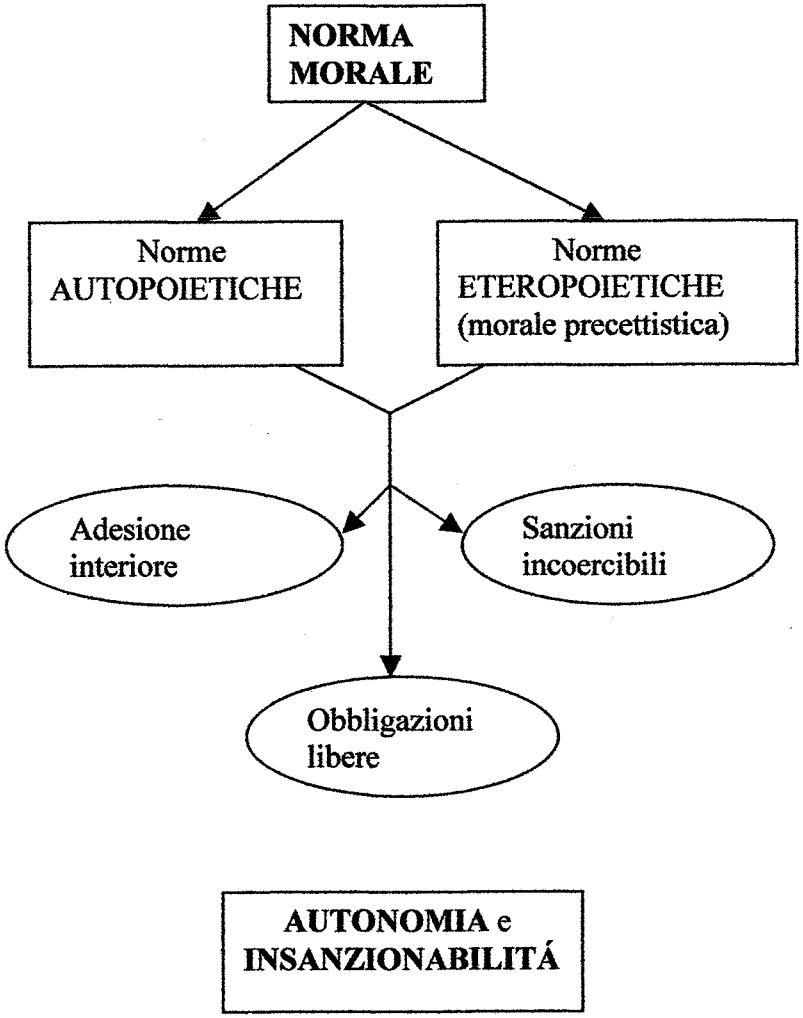
NORMA MORALE
Norme AUTOPOIETICHE
Norme ETEROPOIETICHE (morale precettistica)
Adesione interiore
Sanzioni incoercibili
Obbligazioni libere
AUTONOMIA e INSANZIONABILITÁ

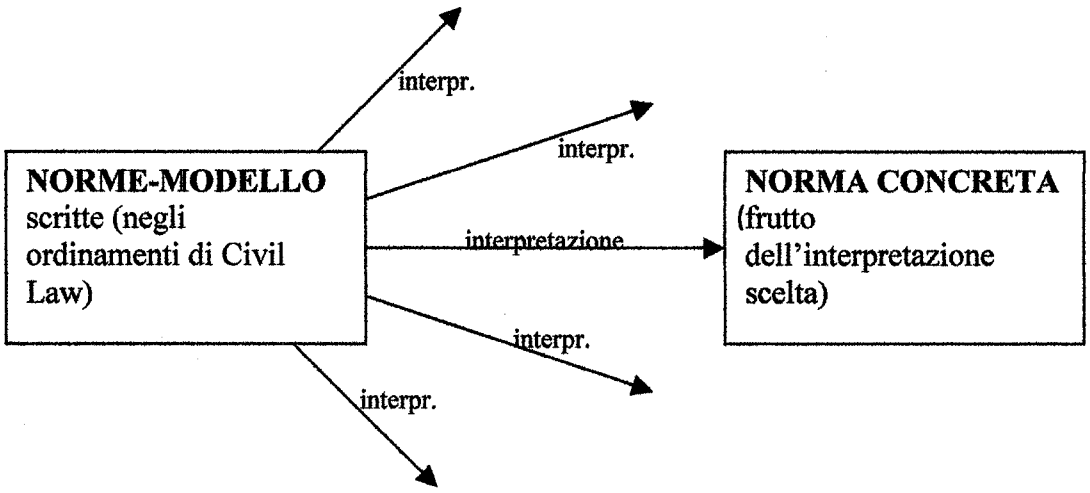
interpr.
interpr.
NORME-MODELLO scritte (negli ordinamenti di Civil Law)
interpretazione
NORMA CONCRETA (frutto dell'interpretazione scelta)
interpr.
interpr.

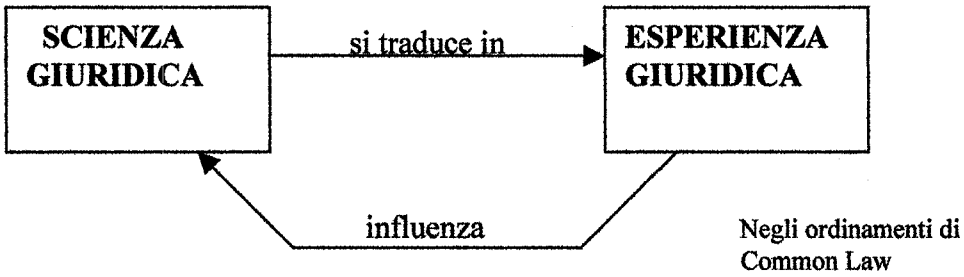
SCIENZA GIURIDICA
si traduce in
ESPERIENZA GIURIDICA
influenza
Negli ordinamenti di Common Law

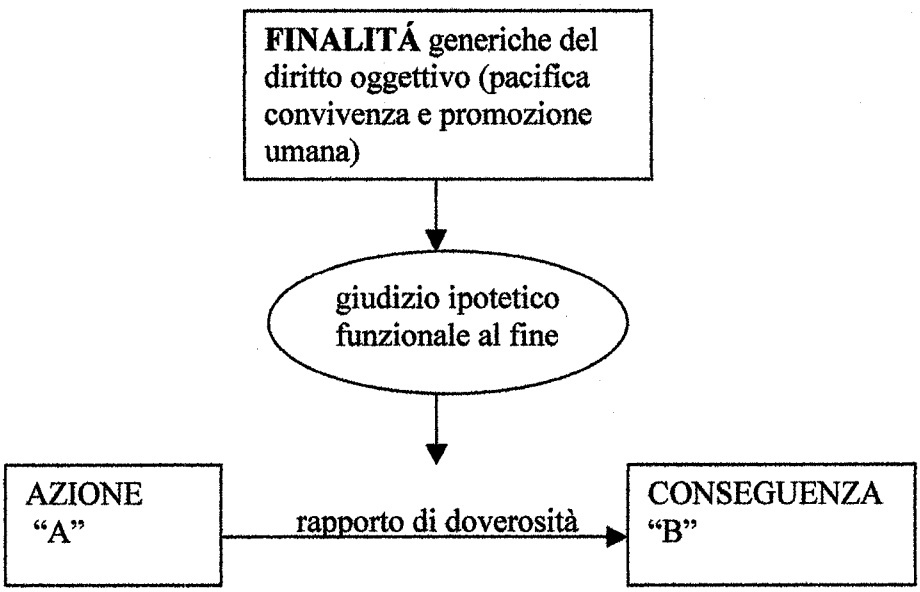
FINALITÁ generiche del diritto oggettivo (pacifica convivenza e promozione umana)
giudizio ipotetico funzionale al fine
AZIONE "A"
rapporto di doverosità
CONSEGUENZA "B"

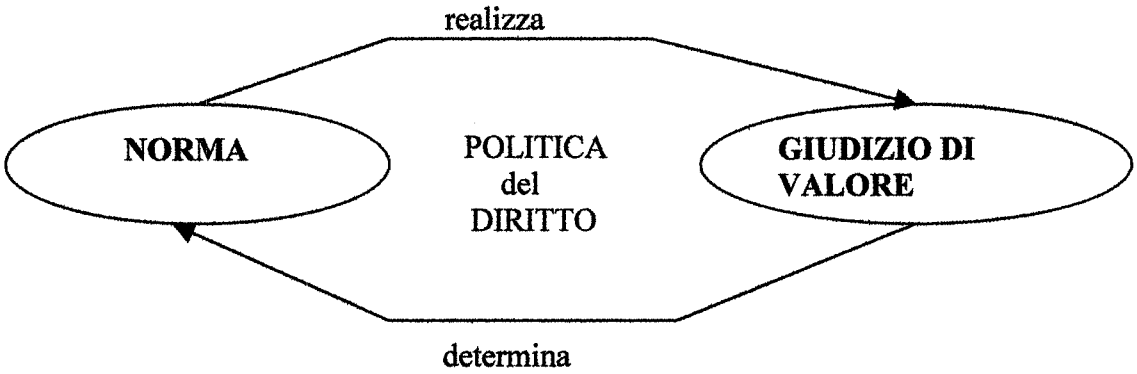
realizza
NORMA
POLITICA
del
DIRITTO
GIUDIZIO DI
VALORE
determina

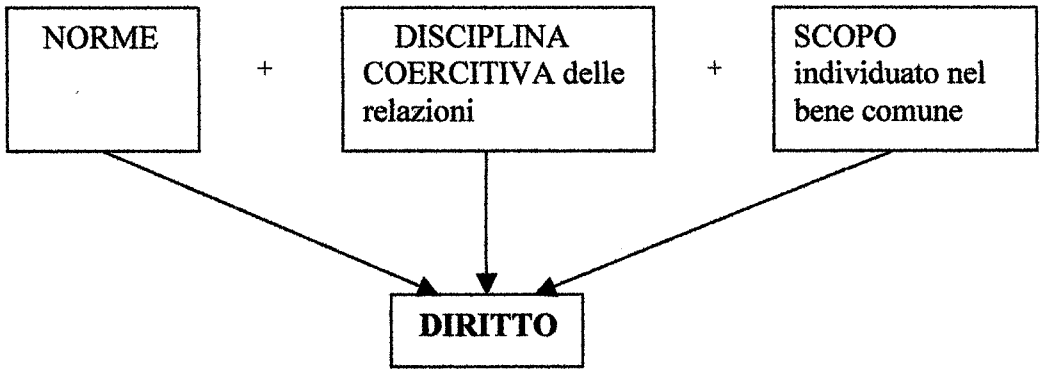
NORME
+
DISCIPLINA
COERCITIVA delle
relazioni
+
SCOPO
individuato nel
bene comune
DIRITTO

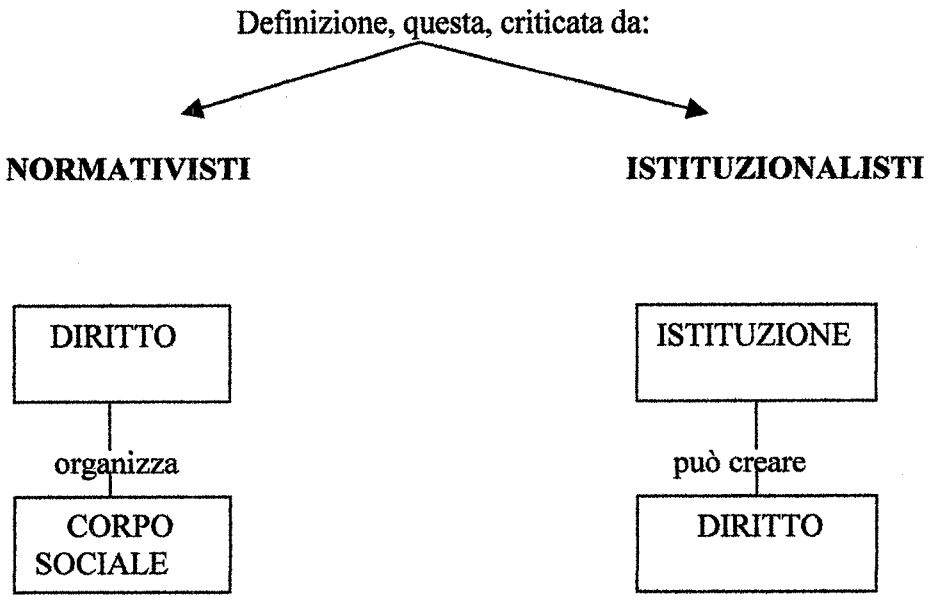
Definizione, questa, criticata da:
NORMATIVISTI
ISTITUZIONALISTI
DIRITTO
organizza
CORPO
SOCIALE
ISTITUZIONE
può creare
DIRITTO

TESI DEGLI ISTITUZIONALISTI	POSSIBILE CRITICA
Il diritto COINCIDE con l'istituzione.	L'istituzione è il RISULTATO di un fattore aggregante.
Il fattore aggregante è la FORZA.	Si esclude la NORMA dal processo di MEDIAZIONE della forza.
Esiste una PLURALITÀ di ord. giuridici .	Dallo STESSO fenomeno nascono organizzazioni con DIVERSA efficacia.
L'ordine sociale è ESISTENZIALE, implicito.	L'ordine è esistenziale perché è in primis DEONTOLOGICO.

DUALITÀ
del diritto

POTERE ⟷ NORMA
FORZA ⟷ RAGIONE
ESSERE ⟷ DOVER ESSERE
REGOLA DEL POTERE ⟷ POTERE REGOLATO

DIRITTO COSTITUZIONALE

grafo CAP. 2

di Francesca Segato matricola N° VR001881

SOCIETA'

- **ARTIFICIALE** (volontaria) — Bisogni / Interessi → **SCOPI** → Organizzazione autoritaria → Ordinamento giuridico
- **POLITICA** (Necessaria e naturale
  - Ente a fini generali
  - BENE COMUNE non ne è l'origine ma FATTORE LEGITTIMANTE della CONVIVENZA

- ORIGINE della **SOCIETA' POLITICA**: (E' indagabile grazie al **CRITERIO DEL SEGUITO**)

  Data da RELAZIONI atte a GENERARE e PERPETUARE la **VITA**

  - **RELAZIONE GENERANTE**
  - **RELAZIONE MATERNA**

  → **RELAZIONE DOMINANTE**

  - **PRINCIPIO di CONCORRENZA**
  - **PRINCIPIO di SOLIDARIETA'**

- **PROBLEMI** DI QUESTA SOCIETA' POLITICA PRIMITIVA:

  1. L'essere umano è per sua natura un *essere finito*
  2. La vita umana è intessuta di *stati di bisogno*
  3. La pluralità degli individui non necessariamente corrisponde alla pluralità dei beni necessari a soddisfare la totalità dei bisogni

  ⇩

  INEVITABILE CONCORRENZA ARMATA

  - Scopo del singolo di *mantenere la vita*
  - Ipotesi limite è la *soppressione del concorrente*

  → CONTRADDIZIONE

CONTRATTO SOCIALE
Come origine razionale della società politica

- SOCIETA' PRE CONTRATTUALE:

individui uguali con eguale forza → STATO DI NATURA
moltitudine di singoli → STATO DI NATURA
uomo(= passioni + ragione) → STATO DI NATURA

STATO DI NATURA → DISORDINE e GUERRA
STATO DI NATURA → PREVALGONO LE PASSIONI
STATO DI NATURA → mette in PERICOLO LA CONSERVAZIONE DELLA VITA

- NECESSITA' DEL **CONTRATTO**:

PRINCIPIO DI AUTOCONSERVA-ZIONE + PRINCIPIO DI CONVIVENZA

RINUNCIA CONSENSUALE ALLA FORZA INDIVIDUALE

- **ACCORDI** DEL CONTRATTO:

SOMMA DELLE SINGOLE RINUNCE ALLA FORZA INDIVIDUALE

POTERE POLITICO DOMINANTE
(esterno al patto)

ALCUNE TEORIE CONTRATTUALISTE:

- **HOBBES**

STATO DI NATURA → **CONTRATTO** → **SOVRANO**

CONTRATTO → DISARMA
CONTRATTO → EGUAGLIA

Opacità obbesiana:
esclude dal circuito della rappresentanza politica gli **INTERESSI**

➢ LOCKE

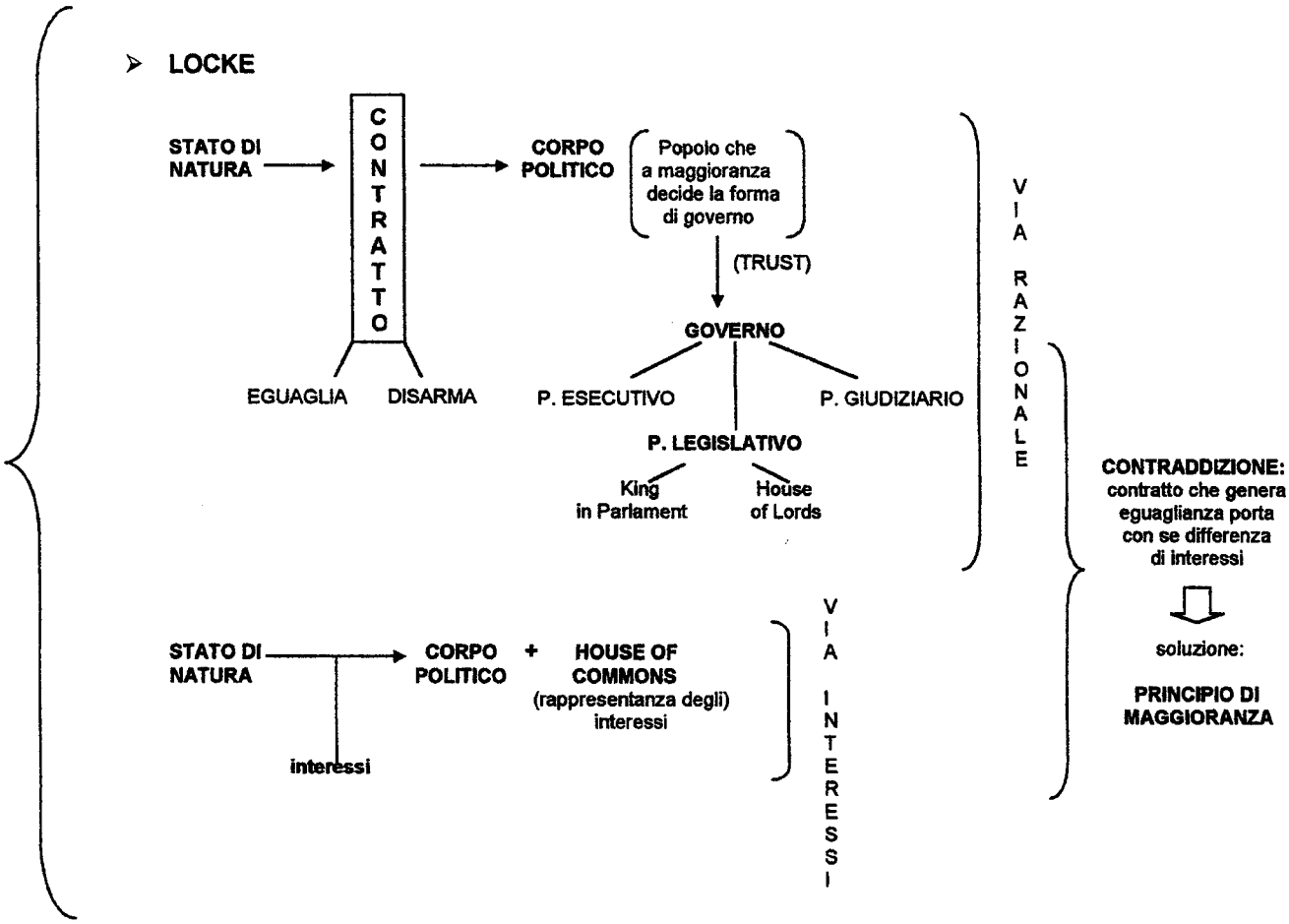
STATO DI NATURA
CONTRATTO
EGUAGLIA
DISARMA
CORPO POLITICO
Popolo che a maggioranza decide la forma di governo
(TRUST)
GOVERNO
P. ESECUTIVO
P. LEGISLATIVO
P. GIUDIZIARIO
King in Parlament
House of Lords
VIA RAZIONALE
STATO DI NATURA
interessi
CORPO POLITICO
+
HOUSE OF COMMONS
(rappresentanza degli) interessi
VIA INTERESSI
CONTRADDIZIONE:
contratto che genera eguaglianza porta con se differenza di interessi
soluzione:
PRINCIPIO DI MAGGIORANZA

RISVOLTI DEONTOLOGICI DEL **CONTRATTO**

- E' UN **PARADIGMA ASTRATTO** DELLA GENESI SOCIETARIA
- CARATTERE RAZIONALE DEL DIRITTO E CONNESSIONE ALTRETTANTO **RAZIONALE TRA DIRITTO E POTERE POLITICO**
- FORZA INDIVIDUALE VIENE VINTA DALLA **RAGIONE CHE GENERA LA PACIFICA CONVIVENZA**
- RELAZIONI DI SUBORDINAZIONI ESISTENTI SONO CONSENTITE SOLO IN VIRTU' DELLA PERPETUAZIONE DEL CONTRATTO STESSO
- PACE E SALVEZZA SONO CONQUISTATE E MANTENUTE DALL'UOMO

⇩

ORDINE POLITICO = ORDINE DEONTOLOGICO
(ordine esistenziale)

irrevocabilità del contratto — indefettibilità del sovrano

⇩

NON PREVEDE L'ALTERNANZA METAFISICA

salvezza — morte

≠ CONTRATTO METAFISICO

- PRINCIPI CHE SI INCARNANO NELLA **DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA** LADDOVE L'UNICA ALTERNANZA TRA LE DUE LOGICHE DI MORTE E DI SALVEZZA SI MANIFESTA: NELL'**ALTERNANZA POLITICA** DEL SOVRANO

MAGGIORANZA — **OPPOSIZIONE**

DIRITTO COSTITUZIONALE
Grafo CAP. 3
di Valeria Bissoli matricola n° VR002762

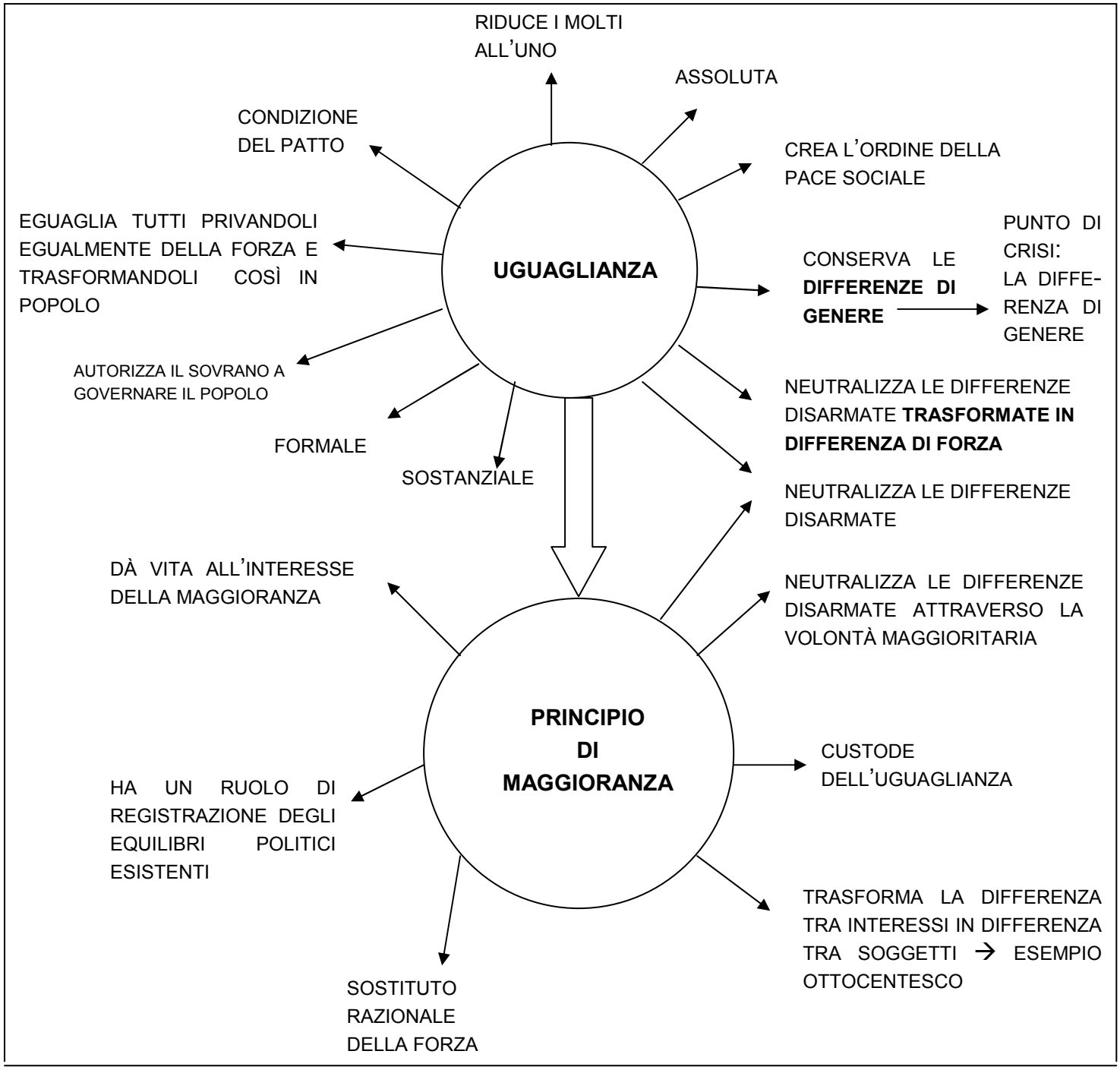

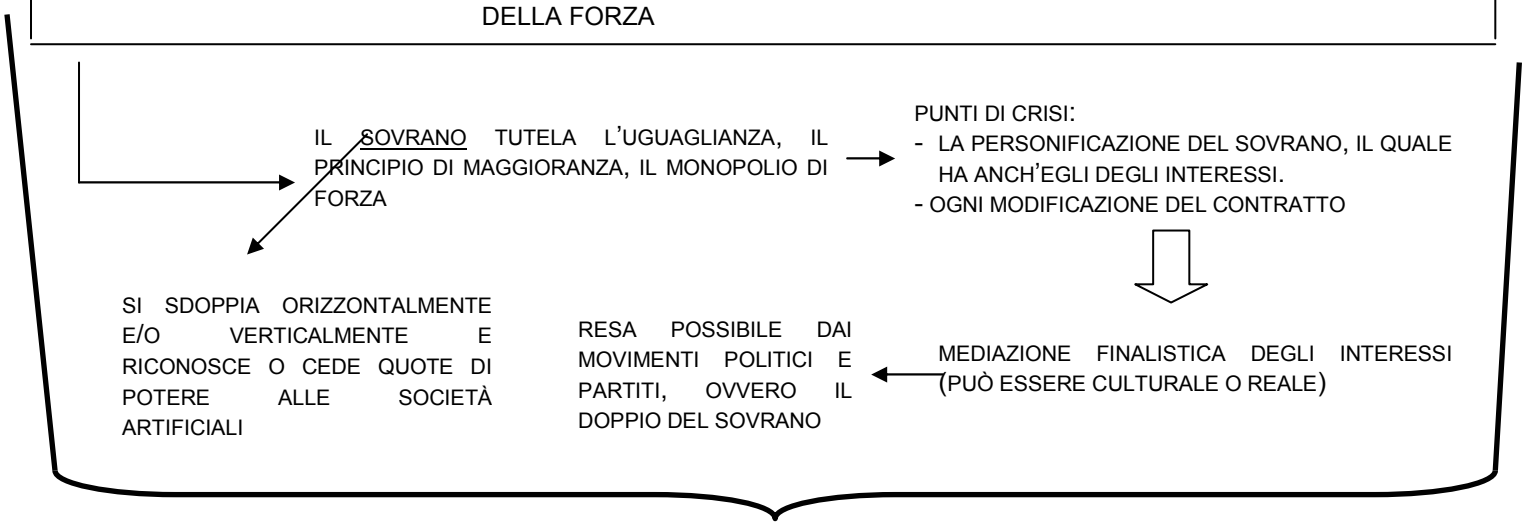

DIRITTO COSTITUZIONALE
Grafo CAP. 4
di Valeria Bissoli matricola n° VR002762

DIRITTO, STATO E ORDINAMENTO GIURIDICO

Società politica ⟺ potere supremo e indipendente come fattore aggregante

DIRITTO = insieme di norme autoritative, eteronome, esteriori che disciplinano la società politica.

Oggi principalmente lo Stato è inteso come ordinamento potestale

L'ordinamento giuridico può inteso come

ORDINAMENTO GIURIDICO →
- SISTEMA REGOLANTE UNA SOCIETÀ POLITICA → NORMATIVISMO
- IL CORPO SOCIALE ORGANIZZATO INSIEME AL COMPLESSO DI NORME → ISTITUZIONALISMO

RIFIUTO DELLO STATALISMO (STATO COME UNICO ORDINAMENTO GIURIDICO POSSIBILE).

LA POTESTALITÀ DEL DIRITTO NON ESCLUDE LA PLURALITÀ POLITIPICA.

ORDINAMENTO GENERALE E ORDINAMENTI PARTICOLARI

L'ordinamento giuridico non esclude che vi siano ordinamenti non originari che abbiano carattere giuridico. Questo perché lo Stato si può servire di ordinamenti inscritti al suo interno cui

1. concede autonomia normativa → ORDINAMENTO RICONOSCIUTO
2. cede lui stesso parte del potere → ORDINAMENTO CEDUTO

ORDINAMENTO GIURIDICO GENERALE → Ordinamento giuridico in cui sono trattenute tutte le norme nei confronti di terzi

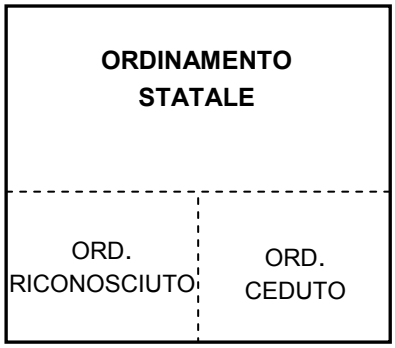

L'ORIGINARIETÀ DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COME TRASCRIZIONE NORMATIVA DELLA RELAZIONE POTESTALE

Originarietà ⟺ relazione potestale

Pluralismo → imitazione della struttura ordinamentale che li riconosce

causata dal fatto che

Non si può scambiare effettività con riconoscimento nella genesi degli ordinamenti normativi.

Nella diffusione del potere l'originarietà rafforza la propria valenza interna nella funzione di armonizzare gli ordinamenti inscritti.

DIRITTO COSTITUZIONALE
Grafo CAP. 5
di Valeria Bissoli matricola n° VR002762

IL PARADIGMA SOCIO – NORMATIVO

Non sono gli interessi e gli scopi comuni il fattore aggregante ma il potere.

Collettività diffuse → ordinamento sociale

Tramite accentuazione di
- Scopi comuni
- organizzazione autoritativo
- ordine normativo

ANALISI A "GUANTO ROVESCIATO" OVVERO AL CONTRARIO

Gli scopi sono giustificazione del potere degli egemoni e del consenso dato loro.

Forza —(scopi comuni)→ consenso

Stato → ente a fini generali: esso non cambia natura al cambiar dei fini

IL DIRITTO COME REGOLA DELL'ASSOCIAZIONE

Lo Stato è un corpo politico formato da tante società naturali (la famiglia) e da società artificiali. La famiglia è fondamentale per legittimare la figura del principe: egli esercita la sua autorità così come il *pater* nella famiglia; per cui il mio principe è "come se" fosse mio padre. C'è una convinzione del potere.

Lo Stato è un ente a fini generali che possono modificarsi nel tempo senza che lo Stato venga meno, dove non sempre il fine è il fattore aggregante ma il potere. Infatti, lo Stato è intercambiabile nelle sue finalità le quali sono giustificative del potere.

1.	AREA OCCUPATA DIRETTAMENTE DALL'EGEMONIA Fini direttamente rilevanti e perseguiti dal potere
2.	AREA LIBERA PER FINALITÀ IMMEDIATAMENTE RILEVANTI Il pluralismo giova alla efficienza e alla distribuzione del potere (comuni, regioni, sindacati,…)
3.	AREA ASSOLUTAMENTE LIBERA È consentito ai cittadini perseguire qualsiasi fine che non sia in contrasto con quello generale

Queste sono tre aree del potere. Alcune sono occupate dal potere stesso (per es.: politica estera, militare, monetaria, ecc…) e in ogni area vi sono degli scopi.

METAFORA DEL TAPPETO = come si srotola il "tappeto" del dominio consentito.
Dal punto di vista della buona organizzazione del potere, l'area:
1. è molto piccola
2. è molto ampia
3. è media

⇒ PERFEZIONE DEL POTERE: ognuno è responsabile e irresponsabile grazie al tappeto srotolato.

Anche il potere ha possibilità di usare una velocità maggiore nei casi in cui deve:
- "arrotolare" tutto quello che è stato concesso
- riservare per sé delle aree

DIRITTO COSTITUZIONALE
Grafo CAP.6
di Massimiliano Lizzani

Norma giuridica: se c'è A ci deve essere B — relazione di doverosità che la distingue dalla norma di legge naturalistica la quale esprime un rapporto casuale o di probabile successione tra 2 elementi: se c'è A c'è B.

Si distingue dalla norma morale per differenti caratteri:
- Esteriorità: voluta l'azione come è avvenuta all'esterno (eteronamia);
- Severalità: ripetibilità dell'applicazione della norma → vale anche per le norme tecniche: se vuoi A devi porre in essere B;
- Astrattezza: astrazione dell'individualità;
- Bilateralità: simmetrica corrispondenza tra situazioni soggettive attive e passive (diritto-dovere, potere-soggezione)
- Coercibilità:
  - → Osservanza spontanea
  - → Osservanza forzosa
    - → attrazione forzosa della prescrizione normativa quando la norma violata sia ancora suscettibile di applicazione (obbligo di dare).
    - → <u>Sanzione:</u> quando la norma violata non può essere applicata (obbligo di non fare).

↓

Con la sanzione si consegue un risultato di natura compensativa della violazione intervenuta

Il <u>sistema</u> preferisce l'applicazione della norma e non della sanzione

↓

Il <u>sistema</u> giuridico prefigura una risposta forzosa alla violazione delle sue norme:
- Primaria: pone la regola di condotta;
- Secondaria: prevede la sanzione per l'inosservanza della prima;

A questa teoria si oppone un'obbiezione logica: la norma primaria e secondaria sono strutturalmente identiche → se c'è A ci deve essere B con la conseguenza che la sanzione ne costituisce soltanto un possibile contenuto.

La norma è un'unità strutturale comunicante con le altre.

Altra differenza tra norme sociali e giuridiche è la sanzione:
- Norma morale: l'effettività si basa sull'adesione interiore di chi ne è il destinatario (possono prevedere sanzione forzose sempre delegate o consentite dal sistema giuridico);
- Norma giuridica: è applicabile ai soggetti del gruppo a prescindere dalla loro volontà (prevede applicabilità forzosa contro la volontà del soggetto e ha contenuto forzoso).

Vi sono anche norme a sanzione inattivata che presenta giuridicità in quanto la norma esiste nelle due parti che la costituiscono anche se quella sanzionatoria non riceve applicazione, e norme sprovviste di sanzione dove manca del tutto la sanzione.

Sanzione dell'autodissoluzione della norma → si instaura una norma consuetudinaria contenente una prescrizione opposta a quella della norma violata.

Modello socio normativo → Potere: fattore aggregante del gruppo politico.
Modello socio normativo → Diritto: tecnica normativa coercitiva della organizzazione e delle relazioni del gruppo.

Spiegazione legittimante del fenomeno giuridico → gli interessi e gli scopi comuni degli appartenenti al gruppo sono il fattore aggregante ed insieme l'elemento fondamentale di organizzazione del gruppo medesimo → l'organizzazione sociale si risolve nell'ordine normativo.

Stabilizzazione ed organizzazione degli scopi.

Passaggio dei gruppi allo stato diffuso = costituiti da una serie indeterminata di soggetti che fini eguali seguendo norme tradizionalmente accolte ed osservate.

Ordinamenti sociali = emerge all'interno un elemento autoritativo con lo scopo di saldare il vincolo associativo e rendere stabile il gruppo → Stato

Si identificano nella normatività → ordinamenti sociali → Socialità del diritto
=
ordinamenti giuridici — Pluralità degli ordinamenti giuridici

Gli scopi comuni agli appartenenti del gruppo sociale non operano come fattore aggregante ed organizzante il gruppo giustificando il loro potere → si identifica nella forza fisica.

Potere politico → fattore aggregante primario del gruppo

Gli egemoni risolvevano in scopi comune della mediazione degli interessi con quelli dei subalterni quelli che ritengono per se immediatamente rilevanti occupandone l'area relativa.

La mediazione può avvenire in forma esplicita → quando sono espressi i fini rilevanti al potere ed in forma implicita attraverso l'indicazione o l'abbandono di aree libere.

I fini da perseguire → immediatamente rilevanti: il potere è affidato all'organizzazione autoritativa
I fini da perseguire → mediatamente rilevanti: il potere è affidato ad organizzazioni volontarie libere nei mezzi ma non nei fini.

Possono esservi delle aree assolutamente libere nei fini e nei mezzi in cui gli interessati ed i fini sono irrilevanti per il potere → la mediazione finalistica si esaurisce nell'abbandono dell'area.

Nelle organizzazioni sociali volontarie si esercita una quota del potere che viene dedotta per il perseguimento degli scopi comuni risultanti dalla mediazione di secondo grado → rafforza la legittimazione del potere.

NON OGNI ORGANIZZAZIONE SOCIALE E' GIURIDICA

Ente: è necessaria la presenza in essa di un'organizzazione autoritativa (potere)

Fenomeno giuridico → spiegazione psico-sociologica: la giuridicità sta nella convinzione collettiva della necessità dei comportamenti richiesti dalla finalità del gruppo
Fenomeno giuridico → Nelle aree assolutamente libere vi si costituiscono dei sottoinsiemi normativi: soggetti al sistema giuridico ma non hanno giuridicità (le norme poste non realizzano finalità per il potere).

SOCIETA' POLITICA: Aggregata ad un potere indipendente e supremo

↓

DIRITTO: insieme delle norme autoritative, eteronorme ed esteriori che disciplinano la società politica.

STATO: viene a costituire l'ordinamento giuridico ⟶ è l'ente nel quale si istituzionalizza organizzandosi giuridicamente un potere indipendente e supremo.

Sistema normativo: è il diritto oggettivo del gruppo sociale.

Statualità del diritto: l'ordinamento giuridico è soltanto quello statale e il diritto è soltanto il sistema normativo dello staff.

Si contrappone alla società del diritto: il diritto è certamente un fenomeno sociale.

Non è l'ordinamento giuridico ma l'ordinamento giuridico si trova all'interno dello Stato

Dalla socialità del diritto deriva la potestalità del diritto ⟶ DIRITTO POTERE INDIPENDETE E SUPREMO.

- Pluralità monotipica: ordinamenti dello stesso tipo per ciascuno Stato.
- Pluralità politipica: esistono ordinamenti giuridici diversi da quelli dello Stato che devono essere ricondotti ad organizzazioni sociali aggregate dal potere (quota ceduta dal potere statale ad ordinamenti particolari.

IL DIRITTO E' UN FENOMENO SOCIALE.

- Ordinamento originario ⟶ Norma genetica dell'ordinamento non originario.
  ⟶ Norma di riconoscimento dell'ordinamento non originario.

  ↓

  Autoreferenzialità formale.

- Ordinamento non originario ⟶ la cui giuridicità non dipende da una presunta qualità essenziale risalente alla struttura associativa ma risiede in una qualità di relazione con l'ordinamento originario.

POTERE: ESITO DI UNA RELAZIONE FRA ORDINAMENTI.

L'ordinamento statale si articola in ordinamenti normativi ⟶ è oggettivo.

↓

L'EFFETTIVITA' IMPLICA IL POTERE QUINDI IL RICONOSCIMENTO.

Gli ordinamenti particolari non dispongono né della norma genetica né della norma di riconoscimento, ma solo del fatto di corrispondervi o meno.

DIRITTO COSTITUZIONALE
Grafo CAP.7
di Ferrarello e Pensabene

DIRITTO OGGETTIVO
(È il sistema normativo potestale)

↓

Costituzione
(vertice del sistema)

↓

Custodisce
soggetti – condizioni – contenuti
del patto

↓

Ordinamento giuridico

Costituzione degli antichi

Epoca greca → **Politeia**
- Armonia della polis espressiva dell'Ethos necessariamente e generalmente vincolante

Epoca romana / **Epoca medioevale** → **Popolo**
- fonte di legittimazione del potere

Epoca medioevale → **Potere politico**
Trova limiti da
- Consenso popolare
- Leggi di natura

Consenso popolare ↓ Volontà divina ("garanti esterni")
- Viene tradotta in leggi che sono i fattori ordinanti della convivenza civile e non la costituzione

Epoca medioevale →
- Gubernaculum
  - Il re agisce libero da limitazioni e responsabilità giuridiche
- Patti
  - Come paradigma essenziale del
    - Limite del potere
    - Consenso contrattuale
    - Documentazione scritta
- Iurisdictio
  - Il re, come tutti, soggetto alle leggi e limitato nel suo potere

Concetto moderno di Costituzione

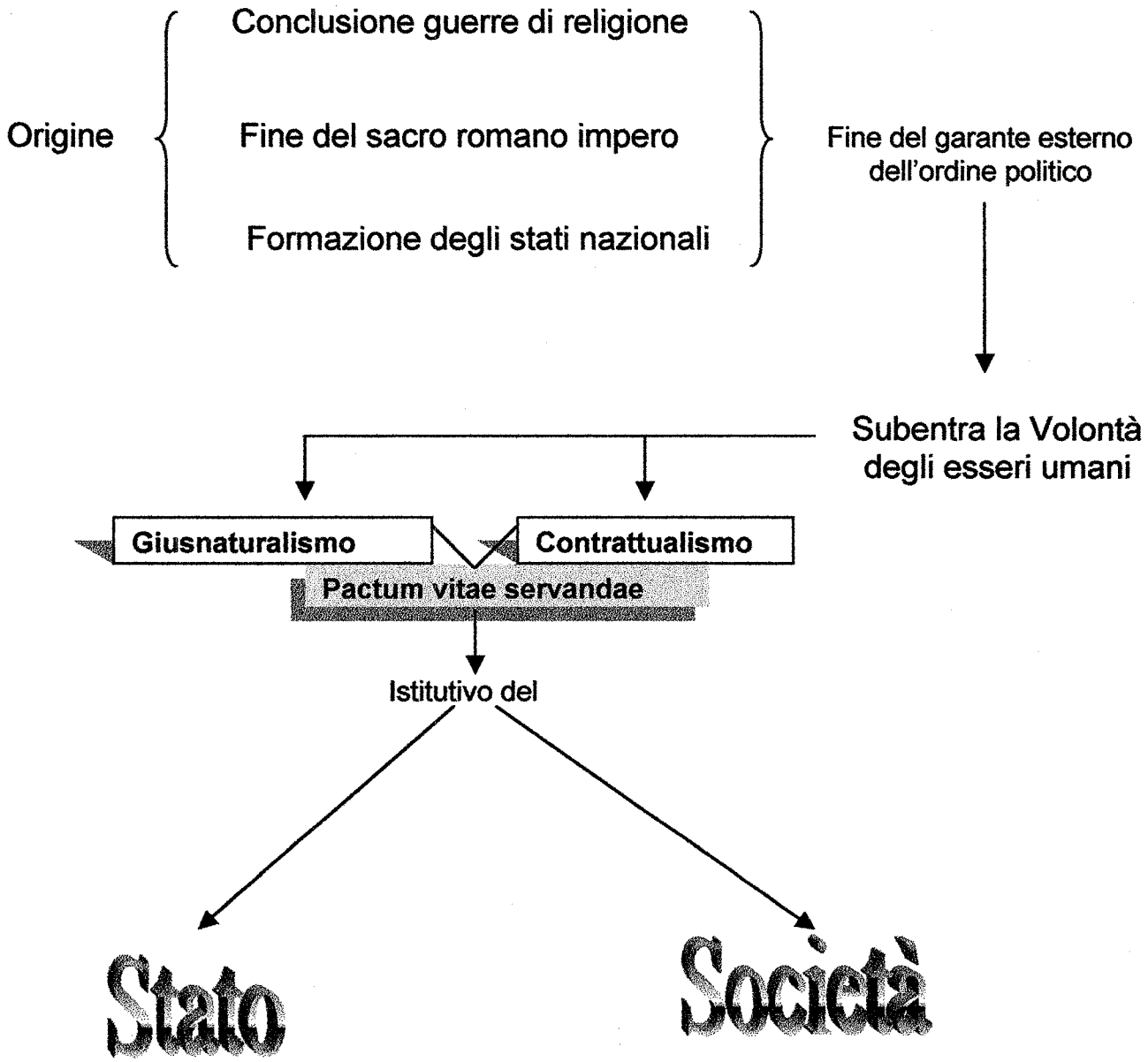

Potere politico

⇩

Garanzia dei diritti umani

Fine e Legittimazione del Dominio

Concetto giuridico premoderno di Costituzione

Pacifica convivenza

Previsione della sanzione

Finzione contrattuale

Obbligazione contrattuale

Ordine politico prescritto e sanzionato

Ricerca della sanzione giuridica nei confronti del sovrano

Richiesta di un Patto tra Re e popolo

Sancisce:
a) titolo di legittimità del potere
b) il titolare e i modi di distribuzione ed esercizio del dominio
c) I diritti di libertà dei borghesi

Spostamento del potere dal Re verso borghesia e parlamento

⇩

Rivoluzioni liberali e borghesi

Costituzionalismo moderno

Concetto giuridico di Costituzione

a) Potere al Popolo (dei borghesi)
b) Garanzia delle libertà fondamentali dei cittadini
c) Documento solenne denominato Costituzione, Statuto, legge fondamentale

Costituzione flessibile

- Modificabile da Legge ordinaria
- Sovraordinazione Solamente politica
- Rischio di Violazione del Principio di eguaglianza

Introduzione di altri ceti sociali nell'organo rappresentativo

Costituzione rigida

Differenziata nel procedimento di formazione ed efficacia dalle leggi statali ordinarie

Costituzione ideale

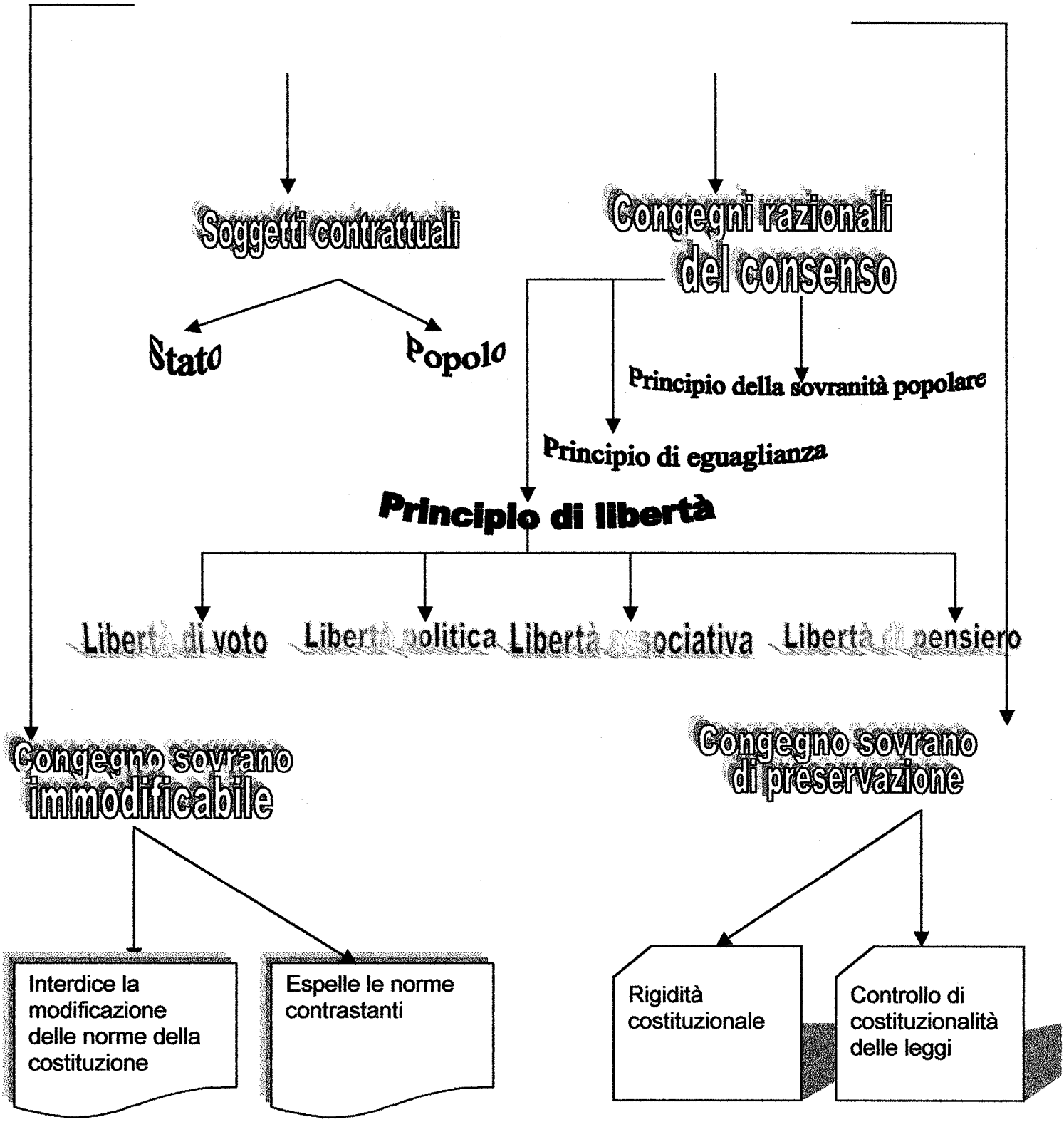
Soggetti contrattuali
Congegni razionali del consenso
Stato
Popolo
Principio della sovranità popolare
Principio di eguaglianza
Principio di libertà
Libertà di voto
Libertà politica
Libertà associativa
Libertà di pensiero
Congegno sovrano immodificabile
Congegno sovrano di preservazione
Interdice la modificazione delle norme della costituzione
Espelle le norme contrastanti
Rigidità costituzionale
Controllo di costituzionalità delle leggi